

secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere dedotto dalla superficie imponibile come utenza domestica.
6. **In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.**

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Fino all'anno successivo o diverso termine a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono su richiesta scritta del contribuente (intestatario della denuncia TARI), non essere considerati dal Responsabile del tributo ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in via permanente in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Sarà considerato nel nucleo familiare nella misura del 50% se lavoratore e del 30% se studente;
 - d. abitazioni di nuclei familiari dove abitano/risiedono minori adottati e/o in affidato: il nucleo sarà ridotto di ciascun minore in affidato/adozione per un massimo di 5 anni;
 - e. abitazioni di nuclei familiari numerosi, oltre le 4 persone, e mono reddito con figli minori di età: sarà considerato un nucleo familiare di massimo 4 persone;
 - f. nuovo nato durante l'anno (residente dalla nascita): riduzione del 100% per massimo 2 annualità d'imposta consecutive;
 - g. nuovo residente durante l'anno che acquista o ha accatastato un fabbricato ad Ilbono: riduzione del 100% per l'intestatario dell'immobile per massimo 5 annualità d'imposta consecutive previo mantenimento della residenza dell'intero nucleo familiare nel periodo di riferimento; tale riduzione spetta, e può essere richiesta, per una sola volta;
- 3.bis Le richieste di cui al precedente comma 3, ai fini della riduzione della parte variabile, dovranno essere redatte per iscritto, sulla base della modulistica messa a disposizione, e reperibile anche sul sito internet del Comune di Ilbono, da presentare al protocollo dell'ente nel termine previsto dal bando pubblicato dal Responsabile del tributo sul sito web del Comune di Ilbono. Tali riduzioni facoltative spettano fino a successiva modifica regolamentare; le domande di cui al punto d) del precedente comma 3 dovranno essere gestite dal servizio sociale;
- 3.ter Alla domanda di cui al precedente comma 3 dovrà essere allegata idonea documentazione ed informazioni in merito:
 - per il punto c): contratto di lavoro, apposita autocertificazione corso di studi,

- contratto di locazione registrato;
 - per il punto d): documentazione ufficiale che attesta l'affido/adozione e la condizione di minore di età;
 - per il punto e): l'ufficio provvederà a considerare la situazione del nucleo familiare a disposizione dell'ufficio anagrafe alla data del primo gennaio (anno del ruolo) o, se più favorevole al contribuente, quella esistente alla data della conclusione dell'istruttoria e/o approvazione del ruolo con determinazione del RSF;
 - per il punto f): l'ufficio provvederà a considerare i dati a disposizione dell'ufficio anagrafe;
 - per il punto g): l'ufficio appiccherà la riduzione solo nel caso di residenza continuativa per almeno 5 anni; in mancanza provvederà alla bollettazione delle somme oggetto di riduzione di cui il contribuente ha beneficiato negli anni precedenti;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica con un minimo di componenti pari a quanto previsto all'art. 40 tabella A.
 5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a quanto previsto dall'art. 40 tabella A. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 27.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

Art. 18

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. Non è